

MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DA PARTE DELL'ENTE
--

PREMESSE

Le misure organizzative in oggetto sono improntate:

- alla disciplina in materia di tempestività dei pagamenti (D.Lgs. 231/2002; articolo 9 del D.L. 78/2009; D.P.R. 207/2010);
- alla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari introdotta dalla Legge 13 ottobre 2010, n. 136 e sue modificazioni, con riferimento all'art. 3;
- alla disciplina in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- al regolamento dell'ente che disciplina i procedimenti amministrativi;
- alle norme di organizzazione;
- ai termini previsti nella convenzione di Tesoreria in merito al pagamento dei mandati;
- alla tempestiva registrazione delle fatture ricevute dal Comune e trasmissione all'ufficio che ha dato esecuzione alla spesa, ai fini della liquidazione;
- al rispetto dei vincoli relativi al patto di stabilità interno, in riferimento ai pagamenti in conto capitale.

MISURE ORGANIZZATIVE

Al fine di evitare ritardi nei pagamenti relativi alla fornitura di beni e servizi e ai lavori pubblici, anche alla luce della recente evoluzione normativa in tema di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, i Responsabili dei Settori devono:

- 1) trasmettere con congruo anticipo le **determinazioni di impegno di spesa** al Settore Finanziario; verificare, prima di procedere all'ordinazione della spesa, che la determinazione di impegno sia divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario e regolarmente pubblicata; verificare, all'atto della **liquidazione della spesa**, che la liquidazione stessa sia completa di tutti gli elementi necessari al pagamento: IBAN e conto corrente dedicato, regolarità contributiva (DURC) e, ove previsti dalla normativa, il CIG e le informazioni necessarie per effettuare i controlli presso Equitalia in caso di pagamenti superiori a 10.000,00 euro (*art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973*) ed in caso di Associazione Temporanea d'Impresa (ATI) la percentuale di pagamento della fattura per ogni partecipante all'ATI;
- 2) verificare la compatibilità degli affidamenti e dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo **stanziamento di bilancio** e, per le spese in conto capitale, con i vincoli **del patto di stabilità interno** (*art. 9, comma 1.a.2, D.L. n. 78/2009*) determinati in sede di approvazione del Bilancio di previsione e aggiornati periodicamente in ragione di modifiche

normative, di scostamenti rispetto alle previsioni dei saldi di parte corrente e delle stime degli incassi in c/capitale. La disponibilità di pagamenti in conto capitale è destinata, prioritariamente, al pagamento di residui passivi relativi ad interventi già appaltati;

3) trasmettere gli atti di **liquidazione di spesa** al Settore Finanziario, debitamente firmati e completi di tutti gli allegati, con congruo anticipo (**di norma almeno: 25 giorni per pagamenti superiori a diecimila euro ovvero 20 giorni per pagamenti di importo inferiore**) rispetto alla scadenza del pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici necessari all'ufficio ragioneria per registrare la determinazione e per emettere i mandati di pagamento, nonché dei "giorni banca" assorbiti dal Tesoriere per evadere l'ordine;

4) le obbligazioni derivanti da spese non impegnate preventivamente secondo le ordinarie procedure contabili (*art. 191, D.Lgs. n. 267/2000*), costituenti, pertanto, **debiti fuori bilancio**, devono essere tempestivamente segnalate al Responsabile del Settore Finanziario, per valutazioni inerenti alla possibilità di copertura finanziaria correlata al loro eventuale riconoscimento di legittimità ai sensi di legge;

5) in sede di definizione e/o di esecuzione dei contratti per forniture di beni e servizi, i Responsabili competenti potranno valutare l'eventuale disponibilità degli operatori contraenti ad accettare **termini di pagamento più lunghi** rispetto a quelli previsti dalla vigente normativa (*trenta giorni*), soprattutto per i pagamenti con scadenza a fine anno. Ciò compatibilmente con quanto prescritto dalla normativa, che, nel caso di transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, prevede che il termine di pagamento in ogni caso non può essere superiore a sessanta giorni (*art. 4, comma 6, D.Lgs. n. 231/2002*);

6) tutte le determinazioni devono pervenire al Settore Finanziario accompagnate da un elenco in duplice copia, uno dei quali, datato e firmato per ricevuta, sarà restituito al Settore interessato.

Si rammentano inoltre gli ulteriori adempimenti di legge in merito alla regolarità degli atti di liquidazione delle spese, quali a titolo esemplificativo:

- obbligo di indicare nell'ordinazione al fornitore gli estremi identificativi dell'impegno con la disposizione che lo stesso debba essere riportato in fattura (*art. 191, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000*);

- obbligo di acquisire preventivamente il Durc in corso di validità e con esito regolare (fatta salva la casistica in cui è ammessa l'autocertificazione);

- divieto di effettuare pagamenti superiori a 10.000,00 euro a favore dei creditori della P.A. morosi di somme iscritte a ruolo pari almeno a 10.000,00 euro verso gli agenti della riscossione (*art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973*);

- obbligo di indicazione delle coordinate Iban del beneficiario nei mandati di pagamento per l'esecuzione dei bonifici;

- obbligo di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità;

- il limite di 1.000,00 euro per i pagamenti in contanti.

Si ricorda, infine, che è prevista una responsabilità disciplinare ed amministrativa in capo al Responsabile di Settore in caso di violazione dell'obbligo del preventivo accertamento della compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Patto di stabilità) (*art. 9, comma 1.a.2, D.L. n. 78/2009*).

(v. schema normativo e interpretativo riportato di seguito)

Obblighi in materia di contrasto al fenomeno dei ritardati pagamenti

Contratti pubblici di fornitura di beni e prestazione di servizi

La disciplina del D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, nell'intento di arginare il fenomeno dei ritardati pagamenti, prevede, in sintesi:

- la decorrenza automatica degli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, che è fissato - in assenza di diverso accordo - in trenta giorni, senza bisogno di un atto di messa in mora (*per la determinazione del termine di scadenza del pagamento vedi art. 4, commi 2 e 6*);
- la determinazione legale degli interessi moratori in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale, effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione maggiorato di otto punti percentuali (*art.2*);
- la nullità di ogni clausola contrattuale in deroga alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2002 che risulti gravemente iniqua per il creditore (*art. 7*);
- il potere del giudice di dichiarare, anche d'ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero (*art. 7*);

Le richiamate norme del D.Lgs. n. 231/2002 riguardano anche i contratti stipulati da questa Amministrazione. Di conseguenza occorre rispettare il termine ordinario di pagamento di 30 giorni, fatti salvi eventuali accordi in deroga, da pattuire per iscritto (è sufficiente anche uno scambio di corrispondenza con il fornitore), purché non “gravemente iniqui per il creditore” con riferimento alla “corretta prassi commerciale” e, comunque non superiori a sessanta giorni (art. 4, comma 4).

Quanto all'individuazione della soglia oltre la quale una clausola è gravemente iniqua, va rimarcato come essa dovrebbe risolversi in una valutazione legata di volta in volta alla dinamica del singolo caso concreto.

Ciò premesso, ***si possono considerare gravemente iniqui:***

- termini non pattuiti per iscritto;
- termini imposti unilateralmente ad esempio sul bando di gara;
- la clausola che esclude l'applicazione o prevede la riduzione degli interessi di mora;
- la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura.

Per la disciplina specifica in materia di cessione di **prodotti agricoli e agroalimentari**, vedi l'art. 62 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.

Contratti pubblici di lavori

La vigente disciplina in materia di ritardati pagamenti nei lavori pubblici è certamente meno favorevole per l'appaltatore di quella relativa alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi. Difatti, gli articoli 143 e 144 del Regolamento di esecuzione dei contratti pubblici, D.P.R. n. 207/2010, prevedono condizioni di pagamento più penalizzanti per l'appaltatore, in quanto, ai sensi dell'art. 144, gli interessi moratori decorrono solo a partire dal **sessantesimo giorno** successivo

alla scadenza del termine di pagamento individuato ai sensi dell'art. 143. Il tasso di interesse moratorio, poi, non è determinato con riferimento al principale strumento di rifinanziamento della BCE, ma viene determinato annualmente con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il calcolo del tempo a norma di legge, per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la data di emissione del certificato di pagamento o regolare esecuzione o collaudo e la data di emissione della relativa fattura.

Nel caso l'opera sia finanziata con mutuo il calcolo di detto tempo per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene inoltre conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento.